



COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
(T.O.S.A.P.)**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente Regolamento disciplina tutto quanto concerne le Autorizzazioni, le Concessioni, le revoche nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di Legge, in particolare ai D.Lgs 15 novembre 1993 n.507, D.Lgs 28 dicembre 1993 n.556, D.Lgs 28 dicembre 1995 n.549 nonché alle disposizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e successive modificazioni.

Art.1

Disciplina per il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione di occupazione e/o manomissione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica Concessione e/o Autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore competente per materia su richiesta dell'interessato.

2. Tale Concessione e/o Autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali degli spuntisti del mercato ambulante, dei partecipanti al mercato dell'antiquariato e di quelle effettuate con piattaforme mobili e trabattelli di durata inferiore alle dodici ore o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento in quanto, ai sensi dell'art.50 comma 5 D.Lgs. 507/93, per esse è previsto il semplice nulla osta rilasciato dalla Polizia Locale ed il versamento della Tassa dovuta assolve l'obbligo di denuncia.

Art.2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale al Comune di Voghera

2. Ogni domanda deve contenere:

- ✓ le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- ✓ l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
- ✓ le esatte misure e la durata dell'occupazione;
- ✓ le modalità dell'uso;
- ✓ l'istanza deve, altresì, contenere l'impegno del richiedente a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Ente intendesse prescrivere in relazione alla specifica domanda anche a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. In caso di interventi comportanti l'occupazione con manomissione di suolo pubblico nonché di interventi comportanti occupazioni di carattere edile la domanda dovrà essere redatta con le modalità esposte nell'art.I dell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

4. Il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione è condizionato ad un deposito cauzionale, determinato in base alle disposizioni previste dai Regolamenti Comunali vigenti e versato dal soggetto passivo preventivamente al ritiro della Concessione e/o Autorizzazione.

5. In caso di interventi comportanti l'occupazione con manomissione di suolo pubblico nonché di interventi comportanti occupazioni di carattere edile il deposito cauzionale dovrà essere effettuato prima dell'emissione dell'Autorizzazione e sarà determinato con le modalità di calcolo previste all'art.II dell'Allegato Tecnico del presente Regolamento; in caso costituzione attraverso polizza fidejussoria versata su base annua in unica soluzione, come meglio specificato nel predetto articolo dell'Allegato Tecnico, copia del documento dovrà essere allegata alla richiesta. Lo svincolo della cauzione, comunque versata, avverrà nei tempi e nei modi previsti nell'art.V dell'Allegato Tecnico del presente Regolamento.

6. Qualora il Settore competente ritenga incompleta o insufficiente l'istanza, entro dieci giorni dalla data di presentazione della stessa ed a proprio insindacabile giudizio, potranno essere richiesti documenti, atti, chiarimenti o quant'altro ritenuto necessario al fine dell'esame e valutazione della richiesta.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere prodotta almeno trenta giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art.3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la denuncia, ai fini dell'imposizione tributaria, redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

Art.4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere l'autorizzazione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di trenta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquanta metri. Non è possibile effettuare tale tipo di vendita a distanza inferiore a cento metri da ospedali, scuole o istituti di educazione, e a dieci metri dagli incroci stradali.

3. Ai sensi della L.R n. 15 del 21/03/2002, in occasione di fiere e mercati, è vietato svolgere attività di commercio itinerante nelle aree a ciò destinate ed in quelle circostanti fino ad una distanza di m. 500.

Art.5

Concessione e/o Autorizzazione

1. L'atto di Concessione e/o Autorizzazione rilasciato dal competente settore deve contenere: i dati anagrafici e fiscali dell'intestatario, i dati relativi alla richiesta, le dimensioni, la localizzazione e la durata della manomissione e/o occupazione, i requisiti, siano essi tecnici che amministrativi, ai quali è subordinato l'atto, le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo. In caso di occupazioni con manomissione di suolo pubblico nonché di occupazioni temporanee di carattere edile l'Autorizzazione conterrà, altresì, gli estremi del versamento cauzionale effettuato, le prescrizioni tecniche e amministrative di cui all'art.II e III dell'Allegato Tecnico del presente Regolamento, a cui è assoggettato l'intervento ed avrà, quali allegati, copia vidimata degli elaborati grafici presentati.

2. Il predetto atto conterrà, inoltre, l'espressa indicazione che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della Concessione e/o Autorizzazione ritenendo, altresì, fatte salve le competenze di altri Enti.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; modifiche alla viabilità, se e quando necessarie, potranno essere effettuate su prescrizione e ove prevista, Ordinanza Viabilistica, emessa dal Comando Polizia Locale sulla base dei disposti del "Nuovo Codice della Strada".

4. Sono soggette a imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, come definiti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 art.38 comma 4.

5. Il competente Settore si esprimerà sulla Concessione e/o Autorizzazione richiesta o sul suo diniego entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione

integrativa di cui all'art.2 comma 6 del presente Regolamento in caso di occupazioni permanenti.

6. In caso di occupazioni temporanee in genere o di occupazioni con manomissione di suolo pubblico il competente Settore si esprimerà sulla Concessione e/o Autorizzazione richiesta o sul suo diniego entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art.2 comma 6 del presente Regolamento

7. Il Comune per le Concessioni e/o Autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

8. Relativamente alle responsabilità in carico all'intestatario, per quanto concerne le occupazioni con manomissione di suolo pubblico nonché le occupazioni di carattere edile, si fa riferimento all'art.VI dell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Art.6 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di interventi che non consentono alcun indugio, l'interessato potrà dare corso alla manomissione e/o occupazione previa comunicazione telegrafica o a mezzo fax prima di aver conseguito il formale provvedimento di Autorizzazione e/o Concessione.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1 l'interessato, preventivamente all'intervento, avrà l'obbligo di darne comunicazione al competente Settore comunale con telegramma o a mezzo fax; detta comunicazione dovrà, altresì, contenere l'impegno del richiedente a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Ente intendesse prescrivere in relazione allo specifico intervento anche a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. L'Ufficio si riserva di accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui sopra comportino l'occupazione con manomissione o l'installazione di strutture di carattere edile la preventiva comunicazione dovrà essere indirizzata al Servizio Manomissione Suolo Pubblico e per conoscenza al Comando Polizia Municipale e dovrà contenere tutti i dati previsti nella modulistica di cui all'art.I dell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

4. La regolarizzazione della procedura sotto il profilo amministrativo da parte dell'interessato, dovrà avvenire tassativamente entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al precedente comma 2.

5. Nel caso di mancata regolarizzazione nei termini di cui al precedente comma 4 e/o nel caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni di urgenza l'intervento sarà considerato come eseguito in assenza di Autorizzazione ed assoggettato alle sanzioni di Legge.

6. Per quanto concerne le misure da adottare per la tutela della circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal "Nuovo Codice della Strada" nonché alle norme contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso.

Art.7 Rinnovo della Concessione e/o Autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la Concessione e/o Autorizzazione, ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta, nei termini di cui ai successivi commi.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.

3. In caso di rinnovi relativi a occupazioni con manomissione di suolo pubblico nonché occupazioni di carattere edile la domanda non dovrà, in questo caso, essere dotata degli allegati previsti in sede di prima istanza.

4. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata, per le occupazioni temporanee non di carattere edile e non comportanti la manomissione del suolo, almeno 10 giorni

lavorativi prima della scadenza e dovrà contenere anche gli estremi della Concessione originaria nonché copie delle ricevute di pagamento della Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e del canone di servizi, se dovuto.

5. Le domande di rinnovo relative ad interventi di occupazione con manomissione o di interventi comportanti occupazioni di carattere edile potranno, se non compatibile con la durata dell'Autorizzazione originaria, essere presentate in deroga al predetto termine di dieci giorni. In questo caso per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della predetta Autorizzazione e la data di emissione dell'eventuale provvedimento autorizzatorio sarà applicata la maggiorazione prevista dal successivo art.27

Art.8

Decadenza della Concessione e/o Autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della Concessione e/o Autorizzazione:

- ✓ le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- ✓ la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- ✓ l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- ✓ la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 180 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei dieci giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- ✓ il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

3. Nel caso di occupazioni materiali, il mancato pagamento della tassa comporta la decadenza.

Art.9

Revoca della Concessione e/o Autorizzazione

1. La Concessione e/o Autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In tal caso il servizio Tributi provvederà, su istanza dell'interessato da presentare nei termini di cui al successivo art. 37, alla restituzione, senza alcun onere aggiuntivo, della tassa già pagata per il periodo non usufruito.

Art.10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di Polizia Locale e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art.11

Verifiche e controlli

1. Copia di ogni Autorizzazione e/o Concessione deve essere trasmessa al Settore Polizia Locale, che provvede alla verifica di tutte le occupazioni, redigendo verbale

in originale e duplice copia, da inoltrare al Servizio che ha emesso il provvedimento autorizzatorio ed al Servizio Tributi.

Art.12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche non sanabili, il Dirigente competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza, per la rimozione dei materiali assegnando un congruo termine per provvedervi.

2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito all'occupante abusivo delle spese sostenute e di quelle di custodia per i materiali rimossi.

Art.13

Costruzione gallerie sotterranee

2. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso provveda in proprio alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle galleria ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993 e della L. 549/95.

Art.14

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di Voghera, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 3° classe.

2. In caso di variazione della popolazione residente il Comune, con deliberazione consiliare adottata nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, provvederà alla presa d'atto della nuova classificazione ed alla conseguente modifica delle tariffe.

Art.15

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art.42 comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio del Comune è suddiviso, come stabilito con delibera consiliare n. 40 del 29.4.1994, in quattro zone:

ZONA A: la zona delimitata dalla circonvallazione interna (centro storico), compresi i civici ad essa fronteggianti;

✓ ZONA B: la zona tra la circonvallazione interna e quella esterna, definita sul lato nord della ferrovia e sugli altri lati delle via Lamarmora, Carlo Emanuele, Zanardi, Kennedy, Papa Giovanni, compresi i civici ad esse fronteggianti;

✓ ZONA C: la restante zona con esclusione delle aree interne alle frazioni;

✓ ZONA D: le aree interne alle frazioni di Campoferro, Oriolo, Torremenapace e Valle

Art.16

Tariffe

1. Le tariffe sono adottate con delibera della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93, così come risulta dalla deliberazione di cui al precedente comma 1.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe e della tassazione, riferiti alla prima categoria e sono articolati nelle seguenti proporzioni:

- ✓ prima categoria 100 per cento;
- ✓ seconda categoria 80 per cento;
- ✓ terza categoria 50 per cento;
- ✓ quarta categoria 40 per cento.

Art.17

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o in mancanza dell'occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art.18

Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabili, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.19

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato e metro lineare e varia a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro categorie di cui all'art. 15 del presente Regolamento ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

3. Ai sensi dell'art. 50, comma 5 bis, D.Lgs. 507/93, il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione per gli importi fino a € 258,00. Per pagamenti superiori a € 258,00 è facoltà del contribuente provvedere al versamento, senza interessi, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre.

Art.20

Misura dello spazio occupato

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale, con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno venti centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

4. Le superfici eccedenti i mille quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, devono essere calcolate in ragione del dieci per cento.

5. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadri, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadri.

Art.21

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. In mancanza del manufatto si ha l'accesso carrabile.

2. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art.22

Distributori di carburante

1. La tassa stabilita per i distributori di carburante, va applicata a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

6. Gli ulteriori spazi eccedenti la superficie di quattro metri quadrati eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art.16 del presente Regolamento.

Art.23

Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da deliberazione Giunta Comunale di cui al precedente art.16 comma 1.

Art.24

Occupazioni temporanee criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, deliberate con provvedimento di cui al precedente art.16 comma 1.

3. Per le occupazione temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

4. Nel caso di occupazioni temporanee, si applica per periodi di giorni inferiori a 15 la tariffa intera, per i periodi non inferiori a 15 si applica una riduzione del trenta per cento.

Art.25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Il Comune, per comprovate esigenze di viabilità ha sempre la facoltà di modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dallo stesso, le opere e gli impianti eserciti dai concessionari, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio.

Art.26

Occupazione per erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti le attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata con commisurazione del numero delle utenze comprese nell'ambito territoriale del Comune per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,65.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,00.

3. Gli importi di cui al comma 1, per legge, sono rivalutati annualmente con riferimento dell'anno 2001 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze, di cui al comma 1, è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente e deve essere comunicato al Comune, a cura di ciascuna Azienda, entro il 30 Aprile di ciascun anno.

5. La tassa deve essere versata, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art.27

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si proteggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fieri e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è maggiorata del venticinque per cento.

Art.28

Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 sono stabilite le seguenti riduzioni delle tariffe ordinarie:

a) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;

b) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

c) per le aree antistanti gli accessi carrabili o pedonali non soggetti a tassazione e per le quali è stato concesso il divieto di utilizzazione da parte della collettività pervio rilascio di apposito cartello segnaletico, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento.

d) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del venticinque per cento.

Art.29

Riduzione della tassa per occupazioni temporanee

1. Ai sensi dell'art 45 D.Lgs. 507/93:

a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;

- b) per le occupazioni con tende e simili, le tariffe sono ridotte al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- c) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. In questo caso le superfici sono calcolate nei modi di cui all'art.20, comma 4 del presente regolamento;
- e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applicano le tariffe ridotte dell'80 per cento;
- f) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 per cento;
- g) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento.

Art.30 **Esenzione della tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi ed i passi carrabili;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

2. Sono inoltre esentate dal pagamento, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 4/12/1997 n. 460, le occupazioni temporanee realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'esercizio di attività istituzionali o di promozione della propria immagine e dei propri servizi, previa istanza di autorizzazione/concessione con allegato certificato di iscrizione all'albo previsto dalla citata legge.

3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a trenta minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e non siano in contrasto con le norme viabilistiche;
- e) le occupazioni da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art.31
Esclusione della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato.

2. Sono escluse dalla tasse le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.

Art.32
Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 507/1993, così come modificato dai successivi D.Lgs. 18/12/97 n.471 e 472, si applica:

- a) per l'omessa o tardiva denuncia la sanzione dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00;
- b) per l'infedele denuncia la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggior tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00;
- c) per l'omesso, tardivo o parziale versamento si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare della tassa non versata.

Art.33
Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di un punto percentuale di incremento rispetto al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Interessi nella stessa misura spettano ai contribuenti per le somme ad esso dovute, calcolati a decorre dalla data dell'eseguito versamento.

Art.34
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale intestato al Comune.

4. Il versamento della tassa non è dovuto per importi inferiori a € 3,00.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente postale, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'Amministrazione, il pagamento della Tassa può essere effettuato senza la compilazione del predetto modulo, mediante versamento diretto.

6. Per i versamenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93, il mancato adempimento anticipato dell'obbligazione alla data di riferimento comporta la perdita del beneficio derivante dalla convenzione sottoscritta con l'ente impositore.

Art.35
Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito provvedimento motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta inferiore a € 12,00.

Art.36
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art.37
Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Alla riscossione coattiva di cui al presente articolo si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art.38
Contenzioso

1. Avverso i provvedimenti di accertamento di cui al presente regolamento è possibile proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

Art.39
Affidamento in concessione

1. L'attività di accertamento della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato a terzi nei modi e nei termini previsti dall'art. 52 comma 5, D.Lgs. 446/97 e dalle vigenti norme in materia di affidamento dei servizi da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Art.40
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, entra in vigore dal 1 gennaio 2009.